



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
provincia di Pistoia



**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA
DI BENI, SERVIZI E LAVORI E PER LA DISCIPLINA DEI
CONTRATTI ESCLUSI**

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell'Ente, di lavori in economia e dei settori esclusi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 125, 19, 20 e 21 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni - Codice dei Contratti Pubblici - di seguito denominato "Codice".
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa.
3. Le procedure in economia costituiscono un sistema di acquisto alternativo e complementare alla gara ad evidenza pubblica.

TITOLO I - AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI

ARTICOLO 2 – MODALITA' DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA


1. Le acquisizioni in economia di forniture e di servizi possono essere effettuate:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario;così come definiti ai commi 3 e 4 dell'art. 125 del "Codice".
2. Il ricorso alle procedure in economia sopraindicate è consentito, in via generale, fino a importi inferiori a 206.000,00 € (al netto di I.V.A.), limite soggetto automaticamente all'adeguamento di cui all'art. 248 del "Codice", nonché ad altri eventuali adeguamenti di legge, fermo restando i limiti previsti per le tipologie di spesa indicate nel presente regolamento.
3. E' espressamente vietato frazionare artificiosamente l'acquisizione dei beni e servizi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.
4. Ulteriore limite al ricorso di dette procedure è dato dalle disposizioni contenute nell'articolo 26 della Legge 23/11/1999 n. 488 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 3 – TIPOLOGIA DI BENI E SERVIZI

1. Il ricorso alle procedure di spese in economia è ammesso per i seguenti beni e servizi e nel limite di importo *complessivamente* indicato per ciascuna voce di spesa:

A) BENI:

- a. acquisto di carta, stampati, registri, generi di cancelleria, francobolli, marche ovvero valori bollati, libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere anche in formato digitale, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, rilegatura di libri e pubblicazioni, per un importo fino a



Euro 50.000,00;

b. acquisto di cassette di pronto soccorso o altro materiale occorrente per la sicurezza aziendale, per un importo fino a Euro 50.000,00;

c. acquisto di tappezzerie, di indumenti da lavoro e accessori, nonché di prodotti necessari alla loro riparazione, per un importo fino a Euro 50.000,00;

d. acquisto di mobili e di altre attrezzature d'ufficio, arredi, complementi di arredamento e di segnaletica, prodotti necessari alla loro riparazione, per un importo fino a Euro 100.000,00;

e. acquisto e manutenzione di fotocopiatrici, climatizzatori, apparecchi da registrazione acustica, amplificazione visiva e relativo materiale da ricambio e consumo, ed attrezzature similari, per un importo fino a Euro 100.000,00;

f. acquisto e manutenzione di terminali, personal computer, stampanti, palmari, proiettori, macchine fotografiche e attrezzature similari, nonché materiale informatico di vario genere, per un importo fino a Euro 100.000,00;

g. acquisto di veicoli, natanti e mezzi d'opera, nonché materiale di ricambio e accessori per le riparazioni e le manutenzioni degli stessi, carburanti, lubrificanti e altro materiale di consumo energetico, per un importo fino a Euro 100.000,00;

h. acquisto di attrezzi, ricambi, strumenti di lavoro, segnaletica, materiale vegetale di arredo, nonché materiale di consumo e accessori per la manutenzione e l'adeguamento della viabilità stradale comunale, per un importo fino a Euro 50.000,00;

i. acquisto di coppe, medaglie, diplomi, targhe ricordo, bandiere, corone d'alloro, omaggi floreali, gadget, oggetti per premi, derrate alimentari per buffet ed altri beni similari, in occasione di solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie e di rappresentanza, cerimonie, convegni e mostre, per un importo fino a Euro 50.000,00;

l. acquisto e manutenzione di altri beni e forniture necessari per il normale funzionamento dei servizi comunali, per un importo fino a Euro 50.000,00;

B) SERVIZI:

a. organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, iniziative educative, nell'interesse del Comune, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori, per un importo fino a Euro 50.000,00;

b. servizi di buffet in occasione di solennità, feste nazionali, convegni, mostre, manifestazioni e ricorrenze varie e di rappresentanza, per un importo fino a Euro 50.000,00;

c. divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, per un importo fino a Euro 50.000,00;

d. servizi di comunicazione e informazione televisiva, audiovisiva, radiofonica e internet, per un importo fino a Euro 50.000,00;

e. spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento, per un importo fino a Euro 50.000,00;

f. servizi di collocamento e reperimento del personale, per un importo fino a Euro 100.000,00;

g. servizi di attività, pareri e consulenze professionali, servizi tecnici individuati nell'allegato II A, categoria 12, del "Codice", con esclusione quindi, di quelli indicati dall'art. 90, 1° comma del "Codice" medesimo-, nonché servizi per l'effettuazione di indagini, statistiche, studi, rilevazioni, qualora non diversamente normati da leggi, statuti e regolamenti, per un importo fino a Euro 100.000,00;

h. servizi finanziari, di brokeraggio e assicurativi, bancari, legali, notarili, per un importo fino a Euro 100.000,00;

i. accertamenti sanitari presso strutture pubbliche e/o convenzionate, per un importo fino a Euro 50.000,00;

j. servizi di agenzia connessi a viaggi e trasferte per amministratori e personale, per un importo fino a Euro 50.000,00;

k. servizi di certificazione aziendale, per un importo fino a Euro 50.000,00;

l. servizi di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva, grafica,



grafica multimediale, nonché noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da microfilmatura, strumentazione tecnica e di apparecchi fotoriproduttori, per un importo fino a Euro 50.000,00;

m. rilegatura di libri e pubblicazioni di vario genere; abbonamenti a riviste, giornali e banche dati; riproduzioni cartografiche e di copisteria; spese per la stampa e la diffusione di documenti/periodici d'informazione/stampati speciali/etc., ivi comprese le spese per la distribuzione e l'affissione di materiale, per un importo fino a Euro 50.000,00;

n. servizi di traduzione e interpretariato, trascrizione, sbobinatura ed eccezionalmente lavori di copia, per un importo fino a Euro 50.000,00;

o. realizzazione di software e altri servizi informatici, per un importo fino a Euro 50.000,00;

p. locazione immobili, per un importo fino a Euro 100.000,00;

q. spedizioni e trasporti di cose, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, per un importo fino a Euro 50.000,00;

r. riparazione di tappezzerie, di indumenti da lavoro e accessori, per un importo fino a Euro 50.000,00;

s. riparazione ed assistenza di apparecchi da registrazione acustica, di amplificazione visiva, di strumentazione tecnica e specialistica, di telefonia fissa e mobile e del relativo materiale accessorio, per un importo fino a Euro 50.000,00;

t. riparazione di mobili e di altre attrezzature d'ufficio, arredi, complementi di arredamento e di segnaletica, per un importo fino a Euro 50.000,00;

u. riparazioni presso terzi o noleggio di autovetture, autocarri, macchine operatrici, macchine utensili, motoveicoli, natanti, e relativi impianti, per un importo fino a Euro 50.000,00;

v. vigilanza diurna e notturna, guardiania e custodia delle sedi provinciali per immobili, mobili o servizi comunali, per un importo fino a Euro 50.000,00;

w. pulizia, disinquinamento, derattizzazione, disinfezione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, per un importo fino a Euro 50.000,00;

x. sistemazione del verde pubblico di competenza comunale, quali servizi di sfalcio, potatura e raccolta di materiale verde, per un importo fino a Euro 100.000,00;

y. servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica e impianti semaforici, per un importo fino a Euro 100.000,00;

z. assistenza scolastica integrativa, prestazioni per servizi socio-assistenziali, servizi educativi e per il superamento del digital divide per un importo fino a Euro 50.000,00;

a.a. recupero e custodia animali feriti, per un importo fino a Euro 50.000,00;

a.b. allestimenti di musei archivi e biblioteche o di altri luoghi di interesse culturale, manutenzione e restauro dei giardini storici, per un importo fino a Euro 100.000,00;

a.c. nolo di tribune, palchi, sedie, servizi igienici, impianti audio, impianti luce e altro materiale destinato alla realizzazione di manifestazioni pubbliche, comprese quelle elettorali, per un importo fino a Euro 50.000,00;

a.d. ogni altro servizio che si renda necessario per garantire il normale funzionamento dei servizi comunali, compresi quelli elencati nell'allegato II b del "Codice", per un importo fino a Euro 100.000,00.

2. Oltre al limite dell'importo per ciascuna voce indicato si dovrà procedere con le ordinarie modalità di acquisto di beni e servizi applicando le relative disposizioni di legge e regolamentari.

ARTICOLO 4 – CASI PARTICOLARI

1. Il ricorso al sistema di spesa in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi e nei limiti d'importo indicato:

a. beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione, per un importo fino a Euro 100.000,00;

b. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto



dal contratto;

- c. completamento delle prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo, per un importo fino a Euro 100.000,00;
- d. acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di gara, anche nel caso di contratti appena scaduti, per un importo fino a Euro 100.000,00;
- e. casi di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale, per un importo fino a Euro 100.000,00.

ARTICOLO 5 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni singolo intervento in economia è obbligatorio operare attraverso un Responsabile del procedimento che svolge le funzioni definite dall'art. 10 del "Codice".
2. La funzione di Responsabile del procedimento, se non delegata ad altro dipendente, è svolta dal Dirigente o Funzionario P.O. del Settore acquirente.
3. Il servizio Economato inserito nel Settore Servizi Economico-Finanziario ha competenza per le forniture di beni e servizi di carattere generale, comuni a tutto il Comune, necessari per il funzionamento ordinario dei settori del Comune e per l'espletamento dei servizi dagli stessi organizzati; a titolo esemplificativo si indicano: arredi, carta, vestiario, mensa personale dipendente, servizi di pulizia, di trasloco, di vigilanza, telefoni servizi generali).
4. La P.O. Informatica ha competenza generale per le forniture, i servizi, la gestione, la manutenzione e assistenza di tutte le forniture di hardware, software, reti e dispositivi informatici e relativi servizi di manutenzione e aggiornamento necessari per il funzionamento generale dell'Comune.
5. Per le forniture di beni e servizi di cui ai precedenti commi 3 e 4, i Settori interessati possono provvedere autonomamente in caso di particolari provviste di natura specialistica o di comprovata urgenza, previo assenso dei Dirigenti o Funzionari PO dei settori sopra richiamati.
6. L'esecuzione degli interventi in economia, disposta dal responsabile del procedimento, deve rientrare nell'ambito degli obiettivi e del "budget" determinati in sede di PEG (Piano esecutivo di gestione).

ARTICOLO 6 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI SPESA

1. L'acquisizione di forniture e di servizi in economia viene disposta dal Dirigente/Funzionario P.O. competente mediante emissione di determinazione dirigenziale.
2. Il provvedimento di norma indica:
 - a. il responsabile del procedimento;
 - b. la modalità prevista per la scelta del contraente;
 - c. la modalità di esecuzione dell'intervento, secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente regolamento;
 - d. l'ammontare della spesa di ciascun intervento;
 - e. le condizioni generali di esecuzione degli interventi;
 - f. le modalità di pagamento;
 - g. la cauzione e le penali, se previste;
 - h. la disponibilità finanziaria;
 - i. la forma contrattuale e quant'altro previsto dall'art. 192 del T.U.E.L. e dalle disposizioni emanate dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

ARTICOLO 7 – SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La scelta del contraente mediante procedure di cottimo fiduciario avviene con le seguenti modalità:
 - a. con affidamento diretto, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, nel caso di nota



specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione a ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi e negli altri casi relativi a forniture di beni e servizi previsti dall' art. 57 del "Codice", nonché quando l'importo della spesa sia inferiore a 10.000,00 € (IVA esclusa);

b. per importi da 10.000,01 a 20.000,00 € (IVA esclusa) su richiesta di almeno 3 (TRE) preventivi da presentare a mezzo lettera, fax o posta elettronica certificata;

c. per importi da 20.000,01 € (IVA esclusa) e fino all'importo massimo consentito dal presente Regolamento (IVA esclusa) previa consultazione di almeno 5 (CINQUE) ditte. In tal caso la richiesta di offerte alle ditte deve essere effettuata mediante lettera d'invito e foglio condizioni generali o capitolato d'onori, contenenti almeno i seguenti elementi:

- a) oggetto e condizioni delle prestazioni;
- b) modalità di scelta del contraente;
- c) termine entro il quale presentare l'offerta;
- d) caratteristiche tecniche;
- e) qualità e modalità di esecuzione;
- f) eventuali garanzie e penali;
- g) importo a base di gara;
- h) modalità di pagamento;

i) obbligo dell'affidatario di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, la lettera invito e il relativo capitolato dovranno essere pubblicati nel sito Internet e nell'albo pretorio del comune per tutto il tempo stabilito per la presentazione delle offerte. Nel rispetto dei patti, delle condizioni e dei termini previsti nei documenti pubblicati all'albo e nel sito, tutte le imprese che ne siano venute a conoscenza potranno partecipare alla gara senza la necessità di un invito espresso.

2. L'individuazione della migliore offerta può avvenire o con il criterio del prezzo più basso o con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Vanno tenuti in debita considerazione anche i criteri richiamati all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento.

4. Nella lettera di invito deve essere indicato il criterio di aggiudicazione e nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa devono essere precisati i criteri di valutazione precisando la ponderazione relativa attribuita agli stessi.

5. In caso di svolgimento di procedure di cui al comma 1, lettera c, l'apertura delle buste deve avvenire in seduta pubblica in ora e giorno predeterminati nell'invito e dovrà essere redatto apposito verbale di gara.

6. L'aggiudicazione è disposta con provvedimento dirigenziale con cui verranno approvate le risultanze del verbale di gara.

7. Il Dirigente o Funzionario P.O. responsabile dell'acquisto ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione con atto motivato.

8. Per importi da Euro 20.000,00 € (IVA esclusa), il contratto potrà essere stipulato mediante scrittura privata, a prescindere dalle modalità di scelta del contraente; al di sotto di tale soglia il rapporto potrà essere perfezionato anche nelle altre forme previste dal Codice.

ARTICOLO 8 – MERCATO ELETTRONICO

1. L'acquisto di beni e servizi con il sistema del mercato elettronico avviene mediante adesione al sistema elettronico di *e-procurement* per la pubblica amministrazione realizzato dalla Consip Spa per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità e procedure previste dalla normativa vigente.

2. Il sistema informatico di negoziazione provvede a valutare in maniera automatica le offerte ricevute predisponendo una graduatoria sulla base dei criteri scelti dall'ufficio responsabile del procedimento tra le operazioni proposte dal sistema stesso.

3. L'abilitazione al mercato elettronico dei fornitori di beni e servizi è effettuata da Consip Spa sulla base di bandi pubblicati in conformità alla normativa vigente.



ARTICOLO 9 – ADESIONE ALLE CONVENZIONI QUADRO DELLA CONSIP

Spa

1. L'acquisto di beni e servizi di cui al presente regolamento, può essere effettuato anche mediante adesione alle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, secondo quanto stabilito dalla legge.

ARTICOLO 10 – QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

1. La ditta affidataria della fornitura o del servizio in economia, anche nel caso di affidamento diretto, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie.
2. La verifica dei suddetti requisiti deve essere eseguita prima dell'emissione dell'atto di aggiudicazione definitiva.
3. Qualora le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti morali e tecnici risultino da autocertificazione, rese su modelli debitamente predisposti dal Comune, il responsabile del procedimento è tenuto ad appurare la veridicità in conformità alle disposizioni allo scopo assunte dal Comune.

ARTICOLO 11 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

1. L'acquisizione di beni e servizi può essere perfezionata da contratto, oppure da apposita lettera d'ordinazione, con la quale il responsabile del servizio dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi. Tali atti devono richiamare le disposizioni contenute nella lettera d'invito integrate, se del caso, dalle migliori apportate in sede di proposta di offerta.
2. Il suddetto atto di ordinazione contiene almeno:
 - a. la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b. la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
 - c. la qualità e la modalità di esecuzione;
 - d. gli estremi contabili;
 - e. la forma di pagamento;
 - f. le eventuali penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonché il richiamo all'obbligo del fornitore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;
 - g. l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore.
3. L'affidatario dovrà restituire sottoscritta per accettazione la lettera d'ordinazione.
4. Nel caso di ricorso al mercato elettronico o di adesione alle convenzioni Consip, di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento, l'atto di ordinazione è fatto dal responsabile del procedimento per via telematica con le modalità previste da specifica normativa o secondo le procedure stabilite dalle convenzioni.

ARTICOLO 12 – VARIANTI

1. Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura dei beni o servizi occorra un aumento o una diminuzione degli stessi potrà essere richiesto alla ditta aggiudicatrice di assoggettarvisi, alle stesse condizioni e fino alla concorrenza del quinto del valore contrattuale, fermi restando i limiti massimi di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) b) c), senza che l'affidatario possa chiedere compensi non contemplati e prezzi diversi da quelli pattuiti.

ARTICOLO 13 – GARANZIE

1. La cauzione a garanzia dell'adempimento di regolare fornitura o della prestazione di servizi non è, di norma, dovuta in caso di affidamento di forniture o servizi di importo inferiore ad Euro 20.000,00.

2. L'eventuale previsione della cauzione, il suo ammontare e le modalità con cui deve essere prestata sono stabilite nella lettera di invito o negli altri atti di gara.



ARTICOLO 14 – INADEMPIMENTI

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata la fornitura dei beni e/o dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera

d'ordinazione; in mancanza di tale indicazioni le penali sono stabilite dal Dirigente/Funziionario P.O. Con un minimo di Euro 50,00; il Dirigente/Funziionario P.O., dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Nel caso d'inadempimento grave, il Dirigente/Funziionario P.O. può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

TITOLO II – LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DI OPERE ED IMPIANTI

ARTICOLO 15 – TIPOLOGIA DI LAVORI IN ECONOMIA

1. Gli interventi di manutenzione di opere ed impianti di cui all'art. 125, comma 6 lettera b, del "Codice" pari a 100.000,00 € (IVA esclusa) sono i seguenti:

a) riparazione, adattamento, manutenzione, restauro e sistemazione di tutti i fabbricati di proprietà comunale o in locazione nonché quelli demaniali in uso al Comune, loro pertinenze, infissi, impianti ed altri manufatti;

b) riparazione, manutenzione e sistemazione di strade, comprese loro pertinenze ed accessori, segnaletica verticale ed orizzontale, impianti semaforici e di illuminazione pubblica, aree verdi ed altre opere pubbliche.

2. Sono altresì eseguiti in economia lavori per un importo fino a 100.000,00 € (IVA esclusa), previsti nelle seguenti tipologie:

a) lavori di manutenzione e riparazione del patrimonio comunale, individuato ai punti a) e b) del 1° comma, quando a seguito di eventi imprevedibili non sia possibile realizzarli con le forme e le procedure previste dagli artt. 55, 121 e 122 del "Codice" ivi incluso quanto previsto dal DPR 554/99 agli artt. 146 e 147;

b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;


e) lavori di completamento di opere a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità e urgenza di completare i lavori.

3. Nessuna esecuzione di lavori, può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui ai commi 1 e 2 o gli altri limiti speciali previsti dal presente regolamento.

4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

a) l'esecuzione di lavori in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;

b) gli affidamenti di un lavoro misto effettuati separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione. Sono lavori misti gli interventi per i quali siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi.



ARTICOLO 16 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. I lavori in economia possono essere eseguiti a sensi dell'art. 125 del "Codice" nei seguenti modi:
 - in amministrazione diretta;
 - per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente del Comune impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

ARTICOLO 17 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

1. Per tutti i lavori in economia deve essere nominato un Responsabile del procedimento che svolge le funzioni definite dall'art. 10 del "Codice".
2. La funzione di Responsabile del procedimento, se non delegata ad un responsabile, è svolta dal Dirigente/Funziionario P.O. del Settore acquirente.
3. Il settore Servizi Tecnici ha competenza generale ed esclusiva per gli interventi di nuova realizzazione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento normativo e restauro dei beni di proprietà dell'Ente o comunque ricondotti alla gestione dell'Ente.
4. Il settore Servizi Tecnici ha competenza generale ed esclusiva per gli interventi di nuova realizzazione, manutenzione ordinaria, straordinaria adeguamento normativo e ristrutturazione della rete stradale di competenza dell'Ente, ivi comprese le segnaletiche stradali, percorsi pedonali, piste ciclabili e arredi urbani connessi alla rete stradale di competenza.

ARTICOLO 18 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. In amministrazione diretta possono essere eseguiti gli interventi indicati al precedente art. 17 la cui spesa non potrà eccedere l'importo corrispondente a 50.000,00 € (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 125, comma 5, del "Codice".
2. Le forniture, le forniture con posa ed i noli necessari alla manutenzione di opere ed impianti fermo restando il limite di importo sopra indicato saranno affidati con le modalità di cui ai precedenti artt. 4 e 7 del presente regolamento.

ARTICOLO 19 – COTTIMO

1. Il cottimo è una procedura negoziata per l'affidamento a terzi dei lavori individuati nell'articolo 17 commi 1 e 2, del presente regolamento di importo non superiore a 50.000,00 € (IVA esclusa).

ARTICOLO 20 – PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL COTTIMO

1. I lavori di importo inferiore a 10.000,00 € (IVA esclusa) possono essere affidati direttamente mediante cottimo. I lavori di importo superiore a 10.000,01 € (IVA esclusa) e fino al limite di 20.000,00 € (IVA esclusa) saranno affidati, previa indagine di mercato, fra almeno TRE operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, su indicazione del Responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione osservando le disposizioni di cui al precedente art. 7. I lavori di importo superiore a 20.000,00 € (IVA esclusa) e fino al limite consentito saranno affidati, previa indagine di mercato, fra almeno CINQUE operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, su indicazione del Responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione osservando le disposizioni di cui al precedente art. 7.
2. L'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose sarà assoggettata a verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante



procedura ad evidenza pubblica. Tale verifica sarà eseguita prima dell'affidamento dei lavori. Qualora le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico professionali ed economico finanziarie, risultino da autocertificazione, rese su modelli debitamente predisposti dall'Ente, il responsabile del procedimento è tenuto ad appurare la veridicità in conformità alle disposizioni allo scopo assunte dal Comune.

ARTICOLO 21 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

1. L'affidamento di lavori in economia si perfeziona con la lettera d'ordinazione contenente gli elementi di cui all'art. 11, 2° comma del presente regolamento, con la quale il responsabile del servizio acquisisce l'offerta della ditta e ne dispone l'affidamento.
2. L'affidatario dovrà restituire sottoscritta per accettazione la lettera d'ordinazione.
3. Per importi superiori a 20.000,00 € (IVA esclusa), il contratto potrà essere stipulato mediante scrittura privata, a prescindere dalle modalità di scelta del contraente.

ARTICOLO 22 – VARIANTI

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione dei lavori, potrà essere richiesto all'appaltatore di assoggettarvisi alle stesse condizioni e fino alla concorrenza del quinto del valore contrattuale senza che lo stesso possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati e prezzi diversi da quelli di contratto.

Nel caso la variante comporti l'introduzione di nuovi prezzi, questi devono essere approvati con determinazione dirigenziale.

ARTICOLO 23 – GARANZIE

1. La cauzione richiesta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto sono le seguenti:

- per contratti di importo da Euro 20.000,01 a Euro 100.000,00 (IVA esclusa), la cauzione di cui all'art. 113 del "Codice";
- per contratti di importo da Euro 100.000,00 a Euro 206.000,00 (IVA esclusa) oltre alla cauzione definitiva di cui all'art. 113, le ulteriori garanzie di cui all'art. 129 del "Codice" e dell'art. 103 del D.P.R. 554/99.

2. Si può prescindere dalla richiesta della cauzione provvisoria.

ARTICOLO 24 – LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

1. I lavori per gli interventi in economia, affidati in amministrazione diretta di cui sopra, sono liquidati con atto dirigenziale su presentazione di fattura o nota spese, vistata dal responsabile del procedimento.

2. Per i lavori affidati a cottimo si procederà alla redazione dei documenti contabili in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia. Il Dirigente o Funzionario P.O. provvederà alla liquidazione delle rate di acconto o al saldo dei lavori su presentazione di fatture corredate dallo stato di avanzamento lavori con relativo certificato di pagamento o del certificato di regolare esecuzione degli stessi.

TITOLO III – NORME PER I CONTRATTI SETTORI ESCLUSI

ARTICOLO 25 – CONTRATTI SETTORI ESCLUSI

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture esclusi in tutto od in parte dall'applicazione del codice dei contratti (contratti di cui agli artt. 19, 20 e 21 del d.lgs. 163/2006) avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente previsto e consentito dalle norme vigenti, a criteri ispirati a esigenze sociali nonché alla tutela della salute e



dell'ambiente.

3. L'affidamento dei contratti esclusi è preceduto da invito ad almeno CINQUE concorrenti, se tale procedura è compatibile con l'oggetto del contratto, salvo quanto disposto all'art. 3.
4. Per i contratti aventi importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti da invitare a presentare offerta sono individuati con avviso pubblicato sul profilo del committente e sul sito dell'osservatorio regionale.
5. Nell'avviso può essere prevista la possibilità di limitare il numero dei candidati che potranno presentare offerta, purchè il numero sia comunque tale da garantire una sufficiente concorrenza e, comunque, non inferiore a 5. A tal fine dovranno essere indicati criteri di selezione di natura oggettiva.
6. Tutti i soggetti che hanno manifestato interesse sono invitati a presentare offerta, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma precedente, in cui l'invito è limitato al numero preventivamente definito. Nel caso in cui il numero dei soggetti che manifestato interesse sia inferiore a cinque la stazione appaltante procede a integrarne il numero fino al minimo di legge.
7. L'avviso o, nel caso in cui si prescinda dallo stesso in riferimento all'importo del contratto, l'invito, deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali del contratto da affidare- compresa l'ammissibilità del subappalto- e della procedura di aggiudicazione. L'avviso deve comunque contenere l'indicazione dei requisiti richiesti per essere ammessi a presentare offerta.
8. Si può comunque prescindere dalla pubblicazione di avviso laddove sussistano le condizioni in presenza delle quali il codice dei contratti ammette l'affidamento senza previa pubblicazione del bando.
9. Salvo che non sia diversamente stabilito nel bando la procedura di aggiudicazione viene effettuata nel rispetto delle regole stabilite nel presente regolamento.

TITOLO IV – NORME GENERALI

ARTICOLO 26 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 163/2006 e nel Regolamento attuativo, nella L.R.T. 38 del 13/7/2007 e successive modifiche ed integrazioni, nel Codice civile e nelle altre disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 27 – ABROGAZIONE DELLE NORME PREESISTENTI

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

ARTICOLO 28 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera di approvazione.